

GRUPPO DISTRETTUALE PER LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
E I TRIBUNALI DI CATANIA, SIRACUSA, RAGUSA, CALTAGIRONE, E MODICA

VADEMECUM
NOTIFICHE TELEMATICHE
PER IL DISTRETTO DI CATANIA

Linee guida sulle notifiche telematiche ex art. 51 D.L. 112/2008, destinate ai magistrati, al personale degli uffici giudiziari, al personale UNEP (“*soggetti abilitati interni*”), nonché ai difensori delle parti private, agli avvocati iscritti negli elenchi speciali, agli esperti e altri ausiliari del giudice, agli avvocati e procuratori dello Stato, ad altri dipendenti dell’Amministrazione (“*soggetti abilitati esterni, privati e pubblici*”).

OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Nell’ambito dei processi civili di cognizione ordinaria, di lavoro e di volontaria giurisdizione, presso la **Corte d’Appello di Catania** e i **Tribunali di Catania, Siracusa, Ragusa, Caltagirone e Modica** saranno effettuate esclusivamente per via telematica: i) le comunicazioni ai procuratori costituiti di cui al primo comma dell’art. 170 c.p.c.; ii) le notificazioni e le comunicazioni previste dalla legge fallimentare.

Resta ferma la disciplina vigente relativa alla comunicazione degli atti processuali civili al Pubblico Ministero, nonché alle parti private e ai testimoni.

ATTIVITA’ DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO MITTENTE

Avvenuto il deposito in cancelleria dell’atto giudiziario, ovvero redatto il verbale di causa oggetto di comunicazione, il cancelliere eseguirà la comunicazione per via telematica, allegando al biglietto di cancelleria copia informatica integrale dell’atto, decreto, ordinanza o sentenza, da comunicare (separato provvedimento del giudice, ovvero verbale di causa che lo contenga), acquisita tramite *scanner* ovvero in precedenza trasmessa direttamente, in formato telematico (“PDF” non modificabile) dal magistrato. La riproduzione informatica dell’atto da comunicare non dovrà necessariamente contenere né il timbro di deposito apposto dal cancelliere, né la sottoscrizione autografa del magistrato e del cancelliere, trattandosi di atto che non occorre portare a conoscenza del destinatario in “copia autentica”.

MANCATI RECAPITI: NOTIFICA CARTACEA

I soggetti abilitati esterni, privati e pubblici, che non siano dotati di PEC o il cui indirizzo non sia stato ancora inserito nel RegIndE¹, potranno ritirare la copia

¹ Registro generale degli indirizzi di posta elettronica

cartacea contenente le comunicazioni e notificazioni ad essi indirizzate esclusivamente presso la cancelleria di riferimento del singolo ufficio giudiziario.

Il ritiro dell'atto potrà avvenire negli orari prefissati dal dirigente amministrativo dell'Ufficio, direttamente a cura del soggetto abilitato esterno, ovvero di un suo delegato, purché munito di delega scritta rilasciata dal primo.

Resta fermo il diritto delle parti e dei loro difensori, muniti di procura, di consultare il fascicolo d'ufficio e quello delle altre parti, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c.

MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DELLE NOTIFICA

Per i soggetti abilitati esterni dotati di PEC, la comunicazione telematica si intenderà perfezionata, a tutti gli effetti processuali, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

Per i soggetti abilitati esterni non dotati di PEC, si intenderà perfezionata quando viene generato l'avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, nel momento in cui il cancelliere deposita telematicamente l'atto in cancelleria, mediante la registrazione dell'evento nel sistema informatico.

La data in cui la copia cartacea dell'atto comunicato verrà stampata e consegnata al soggetto abilitato esterno, ovvero ad un suo delegato, presso la cancelleria, resta irrilevante al fine del decorso di tutti i termini processuali, né consente di invocare la rimessione in termini della parte.

A tutti gli effetti processuali, la prova del giorno e dell'ora della comunicazione telematica sarà costituita dal file (in formato MIME) contenente la "*ricevuta di avvenuta consegna breve*", ovvero "*l'avviso di mancata consegna*", così come risulta registrata nel fascicolo informatico; su istanza di una delle parti del giudizio, ovvero su ordine del giudice, il cancelliere inserirà nel fascicolo processuale cartaceo una stampa delle dette ricevute telematiche.

DOMICILIATARI

Nel caso in cui il difensore di una parte privata, trovandosi ad esercitare in una causa instaurata fuori dal circondario del proprio ordine professionale, abbia eletto domicilio presso altro avvocato iscritto nell'albo del circondario dell'ufficio giudiziario ove è incardinata la causa – persistendo dubbi interpretativi sull'effettivo destinatario della comunicazione virtuale, la cui soluzione esula dagli scopi del presente documento – resta consigliata la comunicazione telematica cumulativamente presso i rispettivi indirizzi di PEC dei soggetti abilitati esterni (sia difensore che domiciliatario), onde scongiurare il verificarsi di possibili vizi processuali.

Per le comunicazioni telematiche non troverà applicazione l'art. 82, comma II, r.d. 37/1934 sull'elezione del domicilio nella cancelleria dell'Ufficio per i difensori che non sono iscritti all'ordine degli avvocati dell'ufficio giudiziario interessato.

FASCICOLI PENDENTI

Ciascun difensore, anche soltanto domiciliatario, ove verifichi tramite accesso ai fascicoli telematici la non corretta visibilità dei procedimenti di cui è difensore o mero domiciliatario, potrà segnalare tempestivamente alla cancelleria eventuali errori od omissioni riferiti all'anagrafica degli avvocati od all'abbinamento parte-avvocato ed ottenerne l'integrazione o la rettifica.

INDISPONIBILITA' DEL SISTEMA

In presenza di accertato malfunzionamento o prolungata interruzione del sistema informatico, il dirigente amministrativo dell'Ufficio potrà disporre – fino al ripristino della normale funzionalità del sistema – che il cancelliere ricorra a forme di comunicazioni alternative, che assicurino comunque la sicura conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Resta irrilevante ogni inconveniente tecnico manifestatosi su apparecchiature informatiche in dotazione ai soggetti abilitati esterni, ovvero il mancato tempestivo accesso di questi ultimi alla propria PEC.

CAMBIO INDIRIZZO PEC

Il soggetto abilitato esterno ha l'obbligo di comunicare al proprio Ordine professionale di appartenenza il primo indirizzo PEC, che dovrà essere utilizzato per le comunicazioni telematiche. Detto indirizzo viene inserito, su iniziativa dell'Ordine competente, nel RegIndE e viene poi reperito dal cancelliere tramite il software del Processo Telematico. La cancelleria non può modificare gli indirizzi di posta elettronica certificata.

Per sostituire l'indirizzo PEC già in uso, è necessario che il professionista dia comunicazione del nuovo domicilio elettronico al proprio Ordine, mantenendo in uso la precedente PEC in attesa della sostituzione. L'art. 20, comma 6, D.M. 44/2011 prevede che le variazioni dell'indirizzo PEC comunicato dal soggetto abilitato esterno e registrato al RegIndE siano possibili solo durante le finestre temporali che vanno dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno.

L'indirizzo di posta elettronica a cui verrà trasmesso il documento processuale da comunicare, non è quello indicato dal difensore negli atti del processo, bensì quello risultante dal RegIndE, così come prescritto dall'art.17 del D.M. Ministero della Giustizia del 21/02/2011. Non sarà quindi sufficiente (ancorché obbligatorio ex art. 125 c.p.c.) indicare nell'atto la propria nuova PEC comunicata all'Ordine, senza che sia previamente avvenuto l'effettivo cambio di indirizzo presso il RegIndE. Per le stesse ragioni non è possibile (ed è inutile) utilizzare la PEC di altro professionista indicandola nell'atto.

In mancanza di PEC del difensore o dell'ausiliario del giudice validamente inserita nel RegIndE, le notificazioni saranno sempre effettuate mediante deposito presso la cancelleria.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 51 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.

133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, per effetto dell'adozione di uno o più decreti del Ministro della Giustizia, in ogni ufficio giudiziario le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, saranno effettuate per via telematica.

Ai sensi dell'art. 16 D.M. 18 febbraio 2011, n. 44 recante il “*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24*” la cancelleria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite dal d.m. 18 luglio 2011, che conserva nel fascicolo informatico.

Ai sensi dell'art. 16 D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, comma 7 “*I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata ...*”